



COMUNE DI CASTELTERMINI Provincia di Agrigento

ORDINANZA N° 59

OGGETTO : Disciplina degli orari degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e similari ed attività di pubblico spettacolo e intrattenimento in genere.

IL SINDACO

Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio all'insegna del massimo grado di ospitalità in ambito locale e territoriale;

Ritenuto opportuno alla luce della esperienza maturata, rideterminare la disciplina degli orari dei pubblici esercizi, tenuto conto, anche, della necessità di rendere compatibile le esigenze di natura abitativa con quelle attività economiche e lavorative;

Vista l'ordinanza Ordinanza n. 87 del 08.07.1998;

Vista la legge 1 giugno 1971 nr. 425;

Visto l'art. 54 lett.d) D.P.R. 24. Luglio 1997 nr. 661;

Visto l'art. 38 Legge 142/90 recepito con Legge Regionale nr.48/91;

Visto l'art. 50 D.lgs del 18.agosto 2000 n.267;

Visto l'art. 2 comma 1 del D.P.C.M del 16 aprile 1999 n° 215/99;

Visto l'art. 8 Legge 287 del 25/08/1991;

Visto il vigente l'O.R.EE.L.;

Visto il T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 16 della L. 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della L. 24.07.2008, n. 125;

Visto il Decreto Ministro dell'Interno del 05.10.2008;

Vista la delibera di Giunta Municipale nr. 120 del 1 dicembre 2009 avente ad oggetto: "Determinazione dell'importo di pagamento della misura ridotta delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti Comunali ed alle Ordinanze Sindacali;

Sentite le organizzazioni di categoria, e gli operatori locali, i quali nella seduta del 18.11.2009, presso la sede del Comune, hanno richiesto di ampliare gli orari di chiusura dei pubblici esercizi;

Per i motivi di cui in narrativa,

Con i poteri attribuiti dalla legge;

ORDINA

con la presente, di sostituire le precedenti ordinanze emanate in materie, con le seguenti disposizioni:

Art.1
(Fascia oraria Obbligatoria)

La fascia oraria obbligatoria degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 86 T.U.L.P.S. e dall'art. 3 della legge 25 agosto 1991 nr. 287 e s.m.i., è fissata come segue :

- a) Numero 6 ore per gli esercizi pubblici di tipologia "A" (quali ristoranti, trattorie, pizzerie ed esercizi similari) di cui all'art. 5 Legge nr.287/91;
- b) Numero 8 ore per gli esercizi pubblici di tipologia "B" e "D" di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991 nr. 287 e s.m.i, (quali bar, caffè, spacci analcolici, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) Numero ore 6 ore per gli esercizi pubblici di tipologia "C" di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991nr. 287 e s.m.i, (ovvero esercizi nei quali la somministrazione viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago).

Nel rispetto del 2° comma dell'art. 8 della legge 25 agosto 1991 nr. 287 è consentito ai titolari dei pubblici esercizi di posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura degli stessi fino ad un massimo di 1 ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino ad un massimo di nr. 2 ore consecutive, dandone notizie sull'apposito cartello orario.

Il Sindaco, tuttavia, sulla base di comprovate esigenze riferibili alle particolari necessità dell'utenza e/o a quelli istituzionali dell'Ente, può determinare la variazioni degli orari.

Art. 2
(Limiti massimi di apertura)

Fermo restando il rispetto della fascia orario obbligatoria, è data facoltà agli esercenti, previa comunicazione al Sindaco, di ampliare la fascia stessa, così da poter raggiungere i seguenti orari:

- a) Esercizi pubblici di cui alla tipologia "A";
apertura non prima delle ore 10:00 e chiusura non oltre le ore 1:00; ad eccezione del Sabato e di tutti i prefestivi il cui orario di chiusura non dovrà protrarsi oltre le ore 2:00
- b) Esercizi pubblici di cui al tipologia "B" e "D";
apertura non prima delle ore 5:00 e chiusura non oltre le ore 1:00 – ad eccezione del Sabato e di tutti i prefestivi il cui orario di chiusura non dovrà protrarsi oltre le ore 2:00
- c) Esercizi pubblici di cui alla tipologia "C" (sale da ballo, discoteche, night club e simili);
apertura non prima delle ore 21:00 e chiusura non oltre le ore 1:00; ad eccezione del Sabato e di tutti i prefestivi il cui orario di chiusura non dovrà protrarsi oltre le ore 2:00

Nel periodo compreso tra il 1 Giugno e il 30 Settembre gli esercizi pubblici comprendenti le tre tipologie potranno prolungare fino, e non oltre le ore 2:00 di tutti i giorni l'orario di chiusura.

Art. 3
(Deroghe ai limiti massimi di apertura)

Nella settimana precedente il giorno di Carnevale, nei giorni dal 23 al 30 Dicembre, dall' 1 al 6 Gennaio – nella settimana precedente la "Sagra del Tataratà", fermo restando l'orario minimo di attività, gli esercenti possono effettuare l'attività fino alle ore 5:00 antimeridiane, mentre per il 31 Dicembre di ogni anno, l'attività è consentita sino alle ore 5:00 antimeridiane.

In occasione di ferie, feste patronali e di altre speciali manifestazioni locali, verranno, di volta in volta, stabiliti in sede di rilascio delle autorizzazioni temporanee e relativi orari in riferimento alle caratteristiche di ogni singola manifestazione.

Art. 4

(Attività a carattere misto)

Qualora l'Azienda sia a carattere misto (esercizio congiunto di tipo "A" e di tipo "B") ovvero l'esercizio sia svolto congiuntamente ad altre attività commerciali, l'orario di apertura e chiusura è quello stabilito per l'attività prevalente.

Il carattere di prevalenza è stabilito dall'esercente, che deve darne comunicazione al Sindaco.

Art. 5

(Modificazione degli orari)

La disciplina degli orari disposta con il presente provvedimento può essere modificata solo dopo aver acquisito i pareri delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, dall'Azienda di promozione turistica, dalle Associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 6

(Chiusura settimanale)

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a descrizione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Tali giorni di riposo vanno comunicati alla clientela mediante indicazione su appositi cartelli orario esposti al pubblico all'interno e all'esterno dell'esercizio.

Qualora il Sindaco ravvisi particolari necessità di servizio all'utenza può disporre un apposito programma di apertura per turno degli esercizi di somministrazioni. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti alla clientela sull'apposito cartello di cui al comma precedente.¹

Art. 7

(Cartello orario)

Ogni pubblico esercente è tenuto ad esporre in modo ben visibile apposito cartello recante l'indicazione del giorno di chiusura settimanale e dell'orario effettivamente attuato in conformità al presente provvedimento.

Art. 8

(Ferie estive)

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, il programma di apertura per turno dei pubblici esercizi.

Gli esercenti devono rendere noti al pubblico i turni mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile con un anticipo di almeno 20 giorni.

Art. 9

(Uso di sorgenti sonore)

Le attività di intrattenimento musicali di qualsiasi tipo effettuate all'interno e/o all'esterno dei pubblici esercizi di cui alla presente ordinanza devono cessare alle ore 24:00 durante tutto l'anno.

L'utilizzo di sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. n. 215/99.

Art.10

(Sanzioni)

Le violazioni alle norme previste dalla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta pari ad € 250,00 così come previsto dalla deliberazione di Giunta Municipale nr. 120 del 1 dicembre 2009.

Per i casi di particolare gravità o di una seconda violazione nell'arco dello stesso anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'Autorizzazione per un periodo non superiore a 30 giorni.

Per il mancato rispetto dei turni di apertura stabiliti ai sensi dell'art. 8 comma V della Legge 25 agosto 1991 n° 287, il Sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore ai 10 giorni e non superiore a 20 giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata All'Albo Pretorio del Comune, sul sito Web di questo Ente e comunicata a tutti gli esercenti le attività e/o esercizi pubblici operanti in questo Comune.

La Polizia Municipale e l'Arma dei Carabinieri sono incaricati dell'esecuzione e della osservanza della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del Codice Penale.

Avverso la presente ordinanza, considerato atto definitivo, è ammesso, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia.

Dalla Residenza Municipale li, 02/12/2009

IL SINDACO
(Avv. Alfonso Sapia)